



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 144 CSAT 04 del 27 ottobre 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE / CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA****DECRETO**

Visto l'art. 50, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva secondo cui *“Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”*;

RITENUTO di disciplinare le modalità di utilizzo dello strumento della videoconferenza e di svolgimento delle udienze;

DECRETA

1 ai sensi dell'art. 50, comma 8, secondo periodo, del C.G.S., le udienze del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale possono svolgersi mediante collegamenti da remoto in video conferenza.

2 Nei casi in cui viene disposta la discussione in videoconferenza, la Segreteria comunica agli avvocati e/o alle parti, prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto. Le convocazioni sono distribuite in un congruo arco temporale.

3 La comunicazione di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei termini di cui al codice della giustizia sportiva e con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione della stessa. Il tempo di attesa degli avvocati e/o delle parti prima di essere ammessi alla discussione è contenuto quanto più è possibile, compatibilmente con il numero di discussioni richieste. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione è inserita l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Federazione.

4 Gli Avvocati e/o le parti comunicano tre giorni prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente presso la segreteria del Tribunale Federale Territoriale (se trattasi di deferimento della Procura Federale) o della Corte Sportiva di Appello Territoriale (se trattasi di reclamo avverso ad una decisione del GST), l'indirizzo email o PEC della parte, qualora la stessa intenda partecipare personalmente ai sensi della normativa vigente.

5 Il giorno dell'udienza la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale/Corte di Appello Territoriale invia il link ipertestuale per partecipare alla video conferenza di cui al comma 4 all'indirizzo email indicato. Tale link è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore e/o soggetto delegato.

6 La copia informatica di tutte le comunicazioni è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della Segreteria.

7 Per partecipare alla discussione da remoto in video conferenza gli avvocati e/o le parti devono garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla video

conferenza e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.

8 All'udienza il Presidente del Collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti, previa esibizione della tessera di iscrizione all'albo degli avvocati o di un documento di identità, e della loro volontà di dar corso all'udienza da remoto; nel verbale dell'udienza si dà altresì atto che le parti dichiarano di avere letto l'informativa di cui al comma 3 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b) ed f) del Regolamento (UE) 2016/679.

9 All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti e/o le parti stesse dichiarano sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all'udienza. La dichiarazione dei difensori e/o delle parti stesse è inserita nel verbale dell'udienza. In tale verbale è inserita altresì analogo dichiarazione dei componenti del Collegio.

10 Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il Presidente del collegio assume le necessarie determinazioni, incluso l'utilizzo di strumenti di audioconferenza.

11 I difensori delle parti e le parti anche se collegati da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Presidente del Collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, attivano la funzione audio.

12 E' vietata la registrazione delle udienze, con ogni strumento e da parte di chiunque. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la video conferenza o, comunque, altri strumenti o funzioni idonee a conservare traccia delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Ludovico La Grutta

Depositato in Palermo in data 27 ottobre 2020

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Roberto Rotolo

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 27 ottobre 2020.

APPELLI

Procedimento 07/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. PARMONVAL (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Maggio Francesco
Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Sancataldese – Parmonval dell'11.10.2020
C.U. n.119 del 14.10.2020

Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi nei termini la ASD Parmonval in persona del suo rappresentante legale, assistito dal difensore di fiducia, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato così come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto addebitato al sig. Maggio Francesco non si sarebbe trattato di un atto volontario ma il tutto sarebbe avvenuto nel corso di un contrasto relativo ad una azione di gioco, ragione per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal GST venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara ed il relativo supplemento espressamente richiesto al DDG, rileva che quanto dedotto dalla reclamante trova conforto nelle ulteriori precisazioni rese dal DDG.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento e la sanzione va rideterminata come da dispositivo dovendosi escludere comunque la volontarietà del gesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Maggio Francesco e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 10/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. POL. GIOIOSA (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig. Ceraolo Basilio e Pascual Quiroga Jordi Joan.
Campionato Promozione Girone "B" Gara Milazzo – Pol. Gioiosa dell'11.10.2020
C.U. n.119 del 14.10.2020

Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi nei termini la ASD Pol. Gioiosa, in persona del suo rappresentante legale, impugna le decisioni assunte dal GST a carico dei propri tesserati così come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore Ceraolo non ha colpito nessun calciatore avversario e che sarebbe stato

vittima di un errore di persona stante l'assembramento dei calciatori per come risulterebbe da un video di cui viene indicato il link.

Per quanto attiene poi la posizione del calciatore Pascual Quiroga Jordi Joan la reclamante sostiene che anche quest'ultimo non avrebbe posto in essere alcun atto violento nei confronti di un avversario ma si sarebbe limitato a contendersi, sebbene animatamente, il pallone con un avversario.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video in quanto per un verso non offre alcuna garanzia tecnica e documentale mentre per altro verso non tende a provare che l'autore dell'infrazione sia persona diversa da quella risultante dagli atti ufficiali di gara ma solo ad escluderne la responsabilità.

Nel merito, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 40' del 2° t., su segnalazione dell'assistente, il direttore di gara espelle il n.10 Ceraolo Basilio perché, a gioco fermo, colpiva intenzionalmente con uno schiaffo un calciatore avversario senza che quest'ultimo abbia avuto bisogno di cure mediche.

Sempre al 40' del 2° t. è stato espulso il n.17 Pascual Quiroga Jordi Joan perché anch'egli a gioco fermo colpiva, intenzionalmente, con uno schiaffo un calciatore avversario senza che a carico di quest'ultimo si determinassero conseguenze ulteriori.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali ragion per cui il gravame non può trovare accoglimento risultando le sanzioni, così come inflitte dal giudice di prime cure, congrue e non suscettibili della benché minima riduzione essendo state le stesse comminate nel minimo edittale di cui all'art. 38 del CGS né, infine, ricorre nel caso in esame alcuna circostanza attenuante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 27 ottobre 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI